



Comune di Schilpario

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 25/11/2014

*Piazza Card. Maj, 1 - 24020 Schilpario (BG) - c.f. e p.iva 00579540162
Tel 0346-55056 - Fax 0346-55275 - e-mail: info@comune.schilpario.bg.it*



Comune di Schilpario

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto	3
Art.2 – Definizioni	3
Art.3 – Requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	4
Art.4 – Esercizio dell'attività. Modalità	4
Art.5 – Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali	5
Art.6 – Carta di esercizio	5
Art.7 – Assegnazione dei posteggi nei mercati	6
Art.8 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere	6
Art.9 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	7
Art.10 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	7
Art.11 – Cessazione dell'attività	7
Art.12 – Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio	8
Art.13 – Revoca dell'autorizzazione all'esercizio	8
Art.14 – Presenza dell'operatore commerciale	9
Art.15 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere	9
Art.16 – Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio	9

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art.17 – Mercati settimanali	10
Art.18 – Mercati stagionali	10
Art.19 – Fiere	11
Art.20 – Uso del posteggio	11
Art.21 – Posteggi riservati ai Produttori Agricoli	12
Art.22 – Tariffa di occupazione e concessione	12

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art.23 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	12
Art.24 – Tempi e modalità di sosta	13

TITOLO IV – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

Art.25 – Vigilanza	13
Art.26 – Sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento	13
Art.27 – Sanzioni previste dalla Legge Regionale	14
Art.28 – Abrogazione dei Regolamenti precedenti	14

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

ALLEGATO A – Tariffa di partecipazione a mercati/fiere	15
ALLEGATO B – Elenco posteggi	16



Comune di Schilpario

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche (in sede fissa o itinerante) dei Comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve, nel rispetto delle norme comunitarie, ai sensi del D.Lgs. 114/1998 e del D.Lgs. 59/2010 e in conformità alle norme emanate da Regione Lombardia, in particolare la L.R. 6/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Resta salvo quanto disposto dal T.U.L.P.S. e relativo Regolamento, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi, nonché quanto previsto dalla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ovvero quanto previsto in merito ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche; si applicano altresì le norme a disciplina della vendita diretta da parte di produttori agricoli.

Art. 2 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) *Commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazioni di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali i Comuni hanno la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) *Aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) *Mercato*: l'area pubblica individuata dai Comuni, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) *Mercato stagionale*: mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni;
- e) *Fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e sulle aree delle quali i Comuni hanno la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) *Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche*: l'atto che abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, di competenza dell'ufficio Commercio della Comunità Montana di Scalve;
- g) *Posteggio*: la parte di area pubblica della quale i Comuni hanno la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio;
- h) *Carta di esercizio*: il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- i) *Spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;



Comune di Schilpario

- j) *Spuntista*: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- k) *Produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli professionali di cui al D.Lgs. nr. 99/2004 regolarmente iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente;
- l) *Attrezzature*: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati ed ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione;
- m) *SCIA*: acronimo che indica una Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- n) *SUAP*: acronimo che indica lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Art. 3 – Requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare o altra persona specificamente delegata all'attività ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della Legge Regionale.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, i soggetti sopraindicati devono, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente – in qualità di dipendente qualificato (addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti), o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente od affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore) – comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui all'art. 18 della L.R. nr. 3/2012;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Art. 4 – Esercizio dell'attività. Modalità

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante e nel rispetto delle condizioni successivamente precisate.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. Non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario di posteggio in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti.



Comune di Schilpario

4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della regione Lombardia, oppure la SCIA presentata ad un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, all'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati ed alla vendita al domicilio del consumatore (nonché ai locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago).
6. Le autorizzazioni o le SCIA di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate o accolte con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali precisati nell'art. 3 del presente regolamento.
7. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche deve iniziare l'attività di vendita entro sei mesi dal rilascio. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 5 – Attestazione assolvimento obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali

1. Il SUAP, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente, di norma entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali da parte del titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica. L'esito di tale verifica è allegato alla carta di esercizio di cui al successivo articolo.

5

Art. 6 – Carta di esercizio

1. La carta di esercizio ha finalità di natura identificativa rispetto all'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori; essa viene compilata, mediante il supporto di mezzi informatici ed utilizzando l'apposita modulistica regionale, direttamente dall'operatore o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. L'operatore dovrà esibirla in originale ad ogni richiesta di controllo da parte del personale della Polizia Locale e di altri organi di vigilanza.
3. L'operatore è tenuto a presentare, mediante supporto informatico, la carta di esercizio debitamente compilata nelle parti di riferimento dei Comuni della Valle di Scalve, inviandola al SUAP competente per la sua validazione.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare i riferimenti di tutti i soci prestatori d'opera.
5. L'operatore è tenuto ad aggiornare la carta di esercizio in caso di modifica dei dati in essa contenuti, relativi ai Comuni della Valle di Scalve, presentandola sempre con modalità informatiche al SUAP competente, che provvederà alla sua validazione.



Comune di Schilpario

Art. 7 – Assegnazione dei posteggi nei mercati

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali, mediante utilizzo dei posteggi dati in concessione decennale ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale, è rilasciata dal Responsabile del SUAP competente contestualmente al rilascio della concessione di posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria.
2. La graduatoria di cui al comma 1 viene approvata dal responsabile del SUAP competente, a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili. Al suddetto bando saranno ammessi a partecipare solo coloro che sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare al SUAP competente istanza telematica per mezzo del portale "impresainungiorno".
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, della Legge Regionale;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - d) anzianità di esercizio nell'attività di commercio su aree pubbliche, che risulti documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese.A parità dei predetti titoli, la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di arrivo.
5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il SUAP competente cura la pubblicazione della graduatoria, formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4, all'albo pretorio della Comunità Montana di Scalve.
6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al SUAP competente entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Responsabile del Servizio è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio della Comunità Montana di Scalve e successivamente comunicato all'interessato.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione decennale del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
8. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una delle fiere che si svolge nel territorio della Comunità Montana di Scalve deve presentare al SUAP competente istanza telematica per mezzo del portale "impresainungiorno", almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.
2. Nel caso di più domande per uno o più posteggi il Responsabile del SUAP competente compilerà una graduatoria, eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella manifestazione per la quale viene richiesta l'assegnazione del posteggio;



Comune di Schilpario

- b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- c) anzianità di esercizio nell'attività di commercio su aree pubbliche, che risulti documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

A parità dei predetti titoli, la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di arrivo.

- 3. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera dovrà essere comunicato l'esito della domanda, sia quando positivo che negativo. A chi si trova in posizione utile in graduatoria dovranno essere comunicati: il posteggio assegnato, le dimensioni dello stesso, l'entità e le modalità dei pagamenti necessari.
- 4. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base della graduatoria formulata con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del Servizio a persona fisica o giuridica che intenda avviare l'attività in uno dei Comuni della Valle di Scalve.
- 2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata al SUAP competente apposita istanza telematica per mezzo del portale "impresainungiorno".
- 3. Al termine dell'istruttoria di accoglimento della domanda o a seguito del formarsi del silenzio-assenso, il Responsabile del Servizio è tenuto a rilasciare l'autorizzazione.
- 4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro dei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti.

7

Art. 10 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

- 1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.
- 2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).
- 3. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestatarario (da effettuarsi entro quattro mesi pena la decadenza del diritto alla reintestazione) e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa.
- 4. Il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio devono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentare e non alimentare) per il quale è rilasciata l'autorizzazione originaria.
- 5. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).

Art. 11 – Cessazione dell'attività

- 1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata esclusivamente per via telematica (portale "impresainungiorno").



Comune di Schilpario

Art. 12 – Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio

1. In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica, di particolare gravità e accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica, relativamente al posteggio assegnato, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario (o a tre mercati per i titolari di posteggio nel mercato).
2. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative a:
 - a) mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - e) vendita di merci non previste nell'atto di concessione del posteggio;
 - f) sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
 - g) mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura e all'indicazione dei prezzi;
 - h) mancato pagamento del canone posteggio nei termini stabiliti;
 - i) rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agli agenti in servizio di vigilanza.
3. La recidiva si verifica qualora venga commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio, previa comunicazione dell'interessato nei modi di legge, ai sensi dell'art. 7 della Legge nr. 241/1990.
5. Quando la gravità del fatto lo richieda, la Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento del concessionario. Ulteriori decisioni potranno essere adottate con determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 13 – Revoca dell'autorizzazione all'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei casi previsti dalla legge ed in particolare:
 - a) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, da documentare entro il termine di dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi in caso di comprovata necessità;
 - d) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21, comma 4 della Legge Regionale ovvero non sia stato assolto l'obbligo di cui all'art. 21, comma 10 della Legge Regionale, di esibire le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza;



Comune di Schilpario

- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata SCIA di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Ai sensi dell'art. 7 della Legge nr. 241/1990 il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge. Qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dello stesso, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità Montana di Scalve.
 3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 14 – Presenza dell'operatore commerciale

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale, della carta d'esercizio e dell'attestazione originale.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti e ai collaboratori familiari. Nel caso di società regolarmente costituite, l'esercizio dell'attività è consentita a tutti i soci.

Art. 15 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

1. L'operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera, non è presente nel posteggio, all'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore – fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, relativi a problemi di salute, gravidanza o urgente stato di necessità – sarà considerato assente a tutti gli effetti. Gli Agenti di Polizia Locale provvederanno ad annotare, in apposito registro, anche informatizzato, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o nella fiera.
3. Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale appositamente incaricato, non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
4. Ai fini dell'assegnazione in concessione decennale dei posteggi di mercato è tenuto in considerazione l'arco temporale corrispondente all'ultimo triennio con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

Art. 16 – Giustificazione per il mancato utilizzo del posteggio

1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
 - a) malattia o infortunio;
 - b) gravidanza e puerperio per un periodo massimo di dodici mesi;
 - c) mancato svolgimento del mercato.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere inviato al SUAP competente, non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare al primo mercato utile e comunque entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza, pena la mancata giustificazione della stessa.



Comune di Schilpario

3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art. 17 – Mercati settimanali

1. Il mercato settimanale annuale del Comune di Schilpario si svolge nella giornata di venerdì, in Piazza Cardinal Angelo Maj (con esclusione del periodo stagionale), per un totale di nr. 11 posteggi, di cui nr. 4 settore alimentare, nr. 6 settore non alimentare e nr. 1 riservato ai produttori agricoli.
2. Il mercato settimanale annuale del Comune di Vilminore di Scalve si svolge nella giornata di giovedì, in Piazza Vittorio Veneto e Piazza Giustizia, per un totale di nr. 11 posteggi, di cui nr. 4 settore alimentare, nr. 6 settore non alimentare e nr. 1 riservato ai produttori agricoli.
3. I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 7.00 e non oltre le ore 8.00; dopo tali orari i posteggi eventualmente liberi saranno assegnati agli operatori spuntisti, senza che il titolare possa vantare alcun diritto. L'operatore spuntista non potrà accedere al mercato prima di tale orario e comunque dovrà attendere l'incaricato per l'assegnazione del posteggio. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 12.30; lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 13.30.
4. Lo spostamento del mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione di Pasqua, Natale e Capodanno; in tali occasioni il mercato potrà essere spostato al giorno precedente non festivo, con l'osservanza degli stessi orari di esercizio. Nel caso di spostamento del giorno di mercato, l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine. Per quanto riguarda il Comune di Vilminore, in occasione della Fiera "dell'Ufficio" e qualora quelle di "S.Pietro" e "dell'Assunta" si svolgano in un giorno infrasettimanale, il previsto mercato settimanale è sospeso.

10

Art. 18 – Mercati stagionali

1. Il mercato stagionale del Comune di Colere si svolge tutti i martedì dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno in Piazza Roby Piantoni, per un totale di nr. 11 posteggi, di cui nr. 4 settore alimentare, nr. 6 settore non alimentare e nr. 1 riservato ai produttori agricoli.
2. Il mercato stagionale del Comune di Schilpario si svolge nella giornata di venerdì dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno in Piazzale S. Elisabetta, per un totale di nr. 58 posteggi, di cui nr. 12 settore alimentare, nr. 44 settore non alimentare e nr. 2 riservati ai produttori agricoli. Qualora il periodo di cui sopra non comprendesse nove giornate di mercato, è facoltà dell'Amministrazione anticipare o posticipare di una giornata il periodo, per il raggiungimento delle nove giornate.
3. Il mercato stagionale del Comune di Vilminore di Scalve si svolge nella giornata di giovedì dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno in Piazza Vittorio Veneto e Piazza Giustizia, per un totale di nr. 12 posteggi, di cui nr. 5 settore alimentare, nr. 6 settore non alimentare e nr. 1 riservato ai



Comune di Schilpario

produttori agricoli. Qualora il periodo di cui sopra non comprendesse nove giornate di mercato, è facoltà dell'Amministrazione anticipare o posticipare di una giornata il periodo, per il raggiungimento delle nove giornate.

4. I titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 7.30; dopo tali orari i posteggi eventualmente liberi saranno assegnati agli operatori spuntisti, senza che il titolare possa vantare alcun diritto. L'operatore spuntista non potrà accedere al mercato prima di tale orario e comunque dovrà attendere l'incaricato per l'assegnazione del posteggio. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 13.00; lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro le ore 14.00.

Art. 19 – Fiere

1. Nel Comune di Colere si svolgono le seguenti fiere:
 - a) Fiera della Madonnina (2 luglio in loc.tà Santuario a Dezzo di Scalve – nr. 20 posteggi);
 - b) Fiera di San Bartolomeo (terza domenica di agosto lungo Via Tortola e in Piazza Roby Piantoni – nr. 25 posteggi).
2. Nel Comune di Vilminore di Scalve si svolgono le seguenti fiere in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Giustizia, Via A. Figura, Via San Vincenzo e Loc.tà Santa Maria :
 - a) Fiera dell'Ufficio (quarto mercoledì di Quaresima – nr. 50 posteggi);
 - b) Fiera S. Pietro (domenica in occasione della ricorrenza patronale di S. Pietro – nr. 60 posteggi);
 - c) Fiera dell'Assunta (15 agosto – nr. 70 posteggi).
3. Le fiere si svolgono dalle ore 7.00 alle ore 17.00.
4. Le Amministrazioni potranno autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari ed occasionali manifestazioni.

Art. 20 – Uso del posteggio

1. Il titolare di posteggio, al fine di migliorare la propria posizione, può presentare domanda al SUAP intesa ad ottenere l'autorizzazione per il trasferimento di uno dei posteggi reso eventualmente libero, ovvero a scambiarsi tra concessionari i relativi posteggi, subordinato al preventivo parere favorevole del personale preposto alla direzione del mercato.
2. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di 0,50 mt e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di 2 mt misurata nella parte più bassa.
4. I banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro l'orario stabilito dal presente Regolamento.
5. Non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita, salvo casi di forza maggiore.
6. E' vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio.
7. E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Locale.



Comune di Schilpario

Art. 21 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli possono essere riservati fino ad un massimo del 3% dei posteggi mercatali complessivamente disponibili. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli può essere annuale o stagionale.
2. Per ottenere l'assegnazione di posteggio riservato ai produttori agricoli, ogni interessato deve presentare al SUAP competente istanza telematica per mezzo del portale "impresainungiorno".
3. A seguito delle istanze presentate viene formata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b) anzianità di esercizio nell'attività di produttore agricolo.A parità dei predetti titoli, la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di arrivo.

Art. 22 – Tariffa di occupazione e concessione

1. In deroga ai rispettivi Regolamenti comunali (TOSAP), negli specifici articoli per l'applicazione della tassa sull'occupazione temporanea effettuata in aree di mercato o in occasione di fiere, le tariffe fissate come da Allegato A sono da ritenersi omnicomprensive.
2. Le tariffe di cui all'Allegato A sono valide indistintamente su tutto il territorio della Comunità Montana di Scalve, a partire dal 01/01/2015 e fino ad eventuali aggiornamenti, che dovranno essere proposti da almeno tre dei quattro Comuni interessati.
3. La tariffa è riscossa come segue:
 - a) in un'unica rata da effettuarsi entro il 30 settembre di ogni anno per gli operatori del mercato annuale;
 - b) in un'unica rata anticipata entro la prima giornata di mercato per gli operatori stagionali.
3. Le riscossioni avverranno mediante bollettino di conto corrente postale che verrà inviato in tempo utile ad ogni titolare di posteggio.
4. Il mancato versamento entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento dello stesso, maggiorato degli interesse di legge.

TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 23 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli siano compatibili con le norme che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale; non può quindi essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in corrispondenza di impianti semaforici, in occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà – sia private che pubbliche – ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.



Comune di Schilpario

3. E' vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e fiere, intendendo come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 mt.
5. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore itinerante tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato.
6. E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 mt da altro operatore itinerante.
7. Il titolare di posteggio, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art. 24 – Tempi e modalità di sosta

1. L'orario di vendita per l'operatore itinerante è determinato come segue:
 - a) ORARIO GIORNALIERO: non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 20.00, senza alcuna interruzione;
 - b) ORARIO DOMENICALE E FESTIVO: non è consentita l'attività in forma itinerante nelle giornate domenicali e festive.
2. Ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione stradale, l'attività di vendita in forma itinerante è vietata:
 - a) nel Comune di Schilpario: in Via Torri, Via Padre Maj, Vicolo delle Piazze, Piazza dell'Orso, Via della Clusa, Piazza Cardinal Maj, Via della Costa, Via Soliva, Via Parvinà, Frazione Barzesto dal civico nr. 2 al civico nr. 83;
 - b) nel Comune di Vilminore di Scalve: in Via Vittorio Emanuele, Via Conti Albertoni, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Giustizia, Via A. Figura.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

1. La vigilanza del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente Regolamento è affidata al personale appartenente all'Ufficio di Polizia Locale della Comunità Montana di Scalve.
2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ASL.

Art. 26 – Sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale, riportate nel successivo art. 27, nonché dalle leggi e disposizioni in materia e dalle altre norme speciali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non costituenti reato, è perseguita mediante applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. nr. 267/2000.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge nr. 689/1981 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.



Comune di Schilpario

3. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti dal presente Regolamento, delle sanzioni della sospensione, della revoca e della decadenza.
4. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria di cui ai precedenti commi, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dal competente ufficio comunale.

Art. 27 – Sanzioni previste dalla Legge Regionale

1. Ai sensi della Legge Regionale, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:
 - a) l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, oppure con autorizzazione sospesa o revocata (art. 21, comma 3);
 - b) l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonostante la perdita dei requisiti soggettivi (art. 21, comma 3);
 - c) l'esercizio del commercio di generi alimentari da parte di persona giuridica, senza persona preposta e delegata in possesso dei necessari requisiti professionali (art. 21, comma 3);
 - d) l'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori del territorio e delle aree mercatali assegnate (art. 21, commi 5 e 6);
 - e) l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino subentranti, gestori o titolari in altra forma, senza che ne diano adeguata dimostrazione (art. 25).
2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, tutte le violazioni ai divieti, alle limitazioni, alle modalità ed agli obblighi previsti nel presente Regolamento.
3. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del SUAP competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

14

Art. 28 – Abrogazione dei Regolamenti precedenti

1. Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati i previgenti Regolamenti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei singoli Comuni facenti parte della Comunità Montana di Scalve.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2015.



Comune di Schilpario

ALLEGATO A – Tariffa di partecipazione a mercati/fiere

CARATTERISTICHE	IMPORTO
Mercato settimanale annuale	Quota fissa € 26,00 + Quota variabile € 0,15 per mq occupato per ogni giorno di mercato
Mercato settimanale stagionale	Quota fissa € 26,00 + Quota variabile € 0,30 per mq occupato per ogni giorno di mercato
Spunta mercato settimanale	Quota fissa € 5,00
Posteggio fiere annuali	Quota variabile € 1,00 per mq occupato
Spunta fiere annuali	Quota variabile € 1,00 per mq occupato
Fiera della Madonnina	Quota variabile € 0,75 per mq occupato
Spunta Fiera della Madonnina	Quota variabile € 0,75 per mq occupato



Comune di Schilpario

ALLEGATO B – Elenco posteggi

ELENCO POSTEGGI MERCATO STAGIONALE DI COLERE

POSTEGGIO	MQ SUPERFICIE	SETTORE
01	32	Non Alimentare
02	32	Alimentare
03	28	Non Alimentare
04	28	Non Alimentare
05	32	Non Alimentare
06	32	Alimentare
07	28	Alimentare
08	28	Non Alimentare
09	28	Non Alimentare
10	32	Alimentare
1 P.A.	12	Prodotti Agricoli

ELENCO POSTEGGI MERCATO ANNUALE SCHILPARIO

POSTEGGIO	MQ SUPERFICIE	SETTORE
01	28	Alimentare
02	36	Non Alimentare
03	36	Non Alimentare
04	36	Non Alimentare
05	28	Alimentare
06	40	Non Alimentare
07	36	Non Alimentare
08	36	Non Alimentare
10	14	Alimentare
11	40	Alimentare
1 P.A.	4	Prodotti Agricoli

16

ELENCO POSTEGGI MERCATO STAGIONALE SCHILPARIO

POSTEGGIO	MQ SUPERFICIE	SETTORE
2/T	32	Alimentare
3/T	36	Non Alimentare
4/T	32	Alimentare
6/T	32	Non Alimentare
7/T	32	Non Alimentare
8/T	32	Non Alimentare
9/T	36	Non Alimentare
10/T	36	Non Alimentare
11/T	36	Non Alimentare
12/T	34	Non Alimentare
13/T	32	Alimentare



Comune di Schilpario

14/T	34	Alimentare
15/T	36	Non Alimentare
16/T	36	Alimentare
17/T	34	Non Alimentare
18/T	36	Non Alimentare
19/T	36	Non Alimentare
20/T	36	Non Alimentare
21/T	32	Non Alimentare
22/T	32	Non Alimentare
23/T	32	Non Alimentare
24/T	36	Non Alimentare
25/T	32	Non Alimentare
26/T	36	Non Alimentare
27/T	36	Non Alimentare
28/T	36	Non Alimentare
29/T	32	Non Alimentare
30/T	36	Non Alimentare
31/T	32	Non Alimentare
32/T	24	Non Alimentare
33/T	32	Non Alimentare
34/T	36	Non Alimentare
35/T	50	Non Alimentare
36/T	24	Non Alimentare
37/T	28	Non Alimentare
39/T	36	Non Alimentare
41/T	36	Alimentare
42/T	36	Non Alimentare
43/T	36	Non Alimentare
44/T	36	Alimentare
46/T	40	Non Alimentare
47/T	36	Alimentare
48/T	36	Non Alimentare
49/T	36	Alimentare
50/T	32	Non Alimentare
51/T	40	Alimentare
52/T	38	Non Alimentare
53/T	30	Non Alimentare
54/T	28	Non Alimentare
55/T	34	Non Alimentare
56/T	34	Non Alimentare
57/T	40	Non Alimentare
58/T	28	Non Alimentare
59/T	36	Non Alimentare
60/T	36	Non Alimentare
61/T	6	Alimentare
1 P.A.	6	Prodotti Agricoli
2 P.A.	6	Prodotti Agricoli



Comune di Schilpario

ELENCO POSTEGGI MERCATO ANNUALE VILMINORE DI SCALVE

POSTEGGIO	MQ SUPERFICIE	SETTORE
01	36	Non Alimentare
02	18	Non Alimentare
03	65	Alimentare
04	32	Non Alimentare
05	32	Alimentare
6 P.A.	4	Prodotti Agricoli
07	45	Non Alimentare
08	28	Alimentare
09	32	Non Alimentare
10	28	Non Alimentare

ELENCO POSTEGGI MERCATO SETTIMANALE VILMINORE DI SCALVE

POSTEGGIO	MQ SUPERFICIE	SETTORE
01	36	Non Alimentare
02	18	Non Alimentare
03	65	Alimentare
04	32	Non Alimentare
05	32	Alimentare
6 P.A.	4	Prodotti Agricoli
07	45	Non Alimentare
08	28	Alimentare
09	32	Non Alimentare
10	28	Non Alimentare
11	4	Alimentare